



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 27/10/2014 13:28

[Signature]

Emendamento all'articolo 1, punto G, del Decreto Delegato 29 luglio 2014 n. 126, presentato dal Gruppo del Partito Socialista.

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della Legge 25 luglio 2000 n. 67 sono considerate lecite o ammissibili, fatte salve le previste autorizzazioni, le attività appartenenti ad una delle seguenti categorie:


A	Tombola, bingo e similari	sono compresi in questa categoria tutti i giochi per i quali l'estrazione avviene in forma tradizionale o automatizzata e la vincita consegue alla estrazione di una serie di numeri pronosticati dal giocatore o assegnati, contenuti in una cartella
B	Lotterie anche istantanee e similari	sono compresi in questa categoria i giochi nei quali vengono estratti a sorte delle cedole o biglietti tra quelli distribuiti o venduti
B1	Lotterie anche istantanee e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria B gestiti da operatori esteri riconosciuti
C	Lotto e similari	sono compresi in questa categoria i giochi con estrazione, almeno settimanale, di numeri da una serie predefinita
C1	Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria C, gestiti da operatori esteri riconosciuti
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'art. 2 comma 7 della Legge 67/2000
E	Scommesse	sono compresi in questa categoria i giochi, ad eccezione di quelli già definiti da altre categorie, il cui scopo consiste nel pronosticare un evento

		futuro e incerto
F	Giochi basati su carte o simili	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente decreto delegato
G	Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma stabile	sono compresi in questa categoria gli apparecchi che, indipendentemente dal regolamento di gioco, possiedano le seguenti caratteristiche: a) costo massimo di ciascuna partita 20,00 euro . Qualora la fase di gioco consenta puntate diversificate, la puntata complessiva per singola postazione di gioco non può superare di cinque volte il costo massimo; b) vincite erogate non inferiori all'85% delle somme giocate, su un ciclo non inferiore a 500.000 partite
G1	Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma temporanea	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'articolo 5 del presente decreto delegato
H	Concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale o nell'ambito di manifestazioni pubbliche	sono compresi in questa categoria i giochi di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato

San Marino, 27 ottobre 2014

 Gruppo-Partito Socialista

Paride Andreoli



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 27/10/2014 h. 13:28

